



A MEZZO FAX

PROT. N. **MAN/PM 9910**

DA CITARE NELLA RISPOSTA

RISPOSTA AL N.

OGGETTO:
⇒ Visto di conformità della firma
⇒ Soggetti autorizzati alla firma di documenti
Per l'estero

Alle
CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Uffici Estero
LORO SEDI

AREA PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL
COMMERCIO ESTERO


Il Dirigente

A seguito dei quesiti posti da alcune Camere di Commercio in materia di rilascio del visto di conformità della firma dopo l'abrogazione del deposito della firma nel Registro imprese e nel Rea, disposto dall'art. 33 della legge di semplificazione amministrativa n. 340 del 24 novembre 2000, si invia in allegato quanto predisposto dalla Camera di Commercio di Treviso, d'intesa con l'Unioncamere, per regolamentare il rilascio del visto in oggetto.

Tale procedura, che potrà essere utilizzata da codesta Camera, prevede il deposito della firma del legale rappresentante presso l'Ufficio commercio estero per consentire alle imprese di continuare a usufruire di tale visto, peraltro non previsto da alcuna norma.

L'allegato prevede inoltre quali sono i soggetti autorizzati a sottoscrivere la domanda di rilascio dei certificati d'origine e di altri documenti per l'estero e la relativa procedura.

Distinti saluti.


(Romano Manoni)

All. 1

- 1. Visto per la conformità di firma sui documenti a valere per l'estero**
- 2. Soggetti autorizzati alla firma dei moduli di domanda dei certificati di origine e dei documenti commerciali per l'estero**

A seguito dell'abrogazione del deposito di firma nel Registro Imprese e nel REA disposto dall'art.33 della legge di semplificazione 340/2000, è necessario modificare il testo del timbro utilizzato per la conformità di firma sui documenti a valere per l'estero.

La nuova dizione riporta unicamente che la firma è depositata in atti della Camera di Commercio (Ufficio Commercio Estero).

Per quanto riguarda il controllo delle firme apposte, per le cariche registrate in data antecedente all'entrata in vigore della Legge 340/2000 potrà essere effettuato mediante il confronto degli specimen disponibili nell'archivio del Registro Imprese.

Nel caso di imprese di nuova iscrizione o nel caso di nuove cariche sociali, gli operatori interessati dovranno depositare la propria firma presso l'Ufficio Commercio Estero, sulle apposite schede predisposte per ogni ditta.

Si coglie inoltre l'occasione per chiarire alcuni aspetti relativi ai soggetti autorizzati a sottoscrivere le domande per il rilascio dei certificati d'origine e dei documenti commerciali per l'estero.

Tali soggetti sono di norma il legale rappresentante, un amministratore o un procuratore ed i rispettivi poteri sono verificabili dalla visura camerale.

Tuttavia nelle realtà aziendali più strutturate, vi sono frequenti casi di soggetti nominati dalla società in qualità di preposti e delegati alla firma dei documenti per il commercio estero.

Il Registro Imprese della Camera di Commercio prevede che tali soggetti possano rientrare tra le persone con cariche REA, quali delegati alla firma secondo le modalità di seguito indicate.

Se presso la sede legale: modello S5 firmato da un amministratore con firma semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità valido; intercalare P compilato con i dati anagrafici del soggetto nominato e l'indicazione della carica ricoperta (delegato alla firma per i documenti a valere per l'estero) firmato con firma semplice dal soggetto nominato, con allegata la fotocopia di un documento di identità valido; attestazione del versamento dei diritti di segreteria.

Se presso l'unità locale: modello UL firmato da un amministratore con firma semplice, con allegata la fotocopia di un documento di identità valido; intercalare P compilato con i dati anagrafici del soggetto nominato e l'indicazione della carica ricoperta (delegato alla firma per i documenti a valere per l'estero) firmato con firma semplice dal soggetto nominato, con allegata la fotocopia di un documento di identità valido; attestazione del versamento dei diritti di segreteria.

Con la procedura descritta il soggetto sarà inserito come carica REA con la qualifica di "delegato alla firma"; nel campo poteri potranno essere visibili le operazioni allo stesso delegate.

Per quanto riguarda le pratiche presentate su supporto informatico, si rimanda alle indicazioni che saranno date in proposito dal Registro Imprese.

Nell'attesa che la nuova delega conferita al nuovo soggetto firmatario venga inserita nel REA, il rilascio dei documenti potrà avvenire dietro presentazione di copia della procura speciale o del verbale del consiglio di amministrazione che attestino l'avvenuta assegnazione dei poteri di firma in parola.

Facsimile del timbro:

*Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di
Prot. n.
VISTO per la conformità della firma del Sig.
.....
Depositata in atti presso questa Camera di Commercio.*

per il Segretario Generale
(Il Funzionario Delegato)